

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023.

Di seguito si evidenziano i commi di interesse di carattere generale per la categoria sia quelli relativi ai settori della sanità, delle funzioni locali e delle funzioni centrali.

MISURE DI INTERESSE COMUNE DELLA CATEGORIA

Comma 8- stabilizzazione della detrazione fiscale da lavoro dipendente

La norma, modificata con dl 182/2020 a seguito di intervento di Cgil, Cisl e Uil in attesa di un'ampia riforma del sistema fiscale interviene nello stabilizzare l'elemento di detrazione nei confronti dei lavoratori dipendenti (cuneo fiscale).

Comma 23 - *Incremento di circa 50 milioni del Fondo Nazionale della Famiglia, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative delle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Si punta a favorire e migliorare la conciliazione dei tempi vita/lavoro che, come si sa, soprattutto nel settore privato, è un aspetto che finisce con l'essere considerato secondario. Su questo aspetto, fermo restando la necessità di definire le attribuzioni con relativo Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, si ritiene utile un monitoraggio sulle reali misure adottate, in particolare tese alla tutela di salute e sicurezza sia della donna che del bambino.*

Comma 25 - *Astensione obbligatoria del padre di 1 giorno più due facoltativi anche in caso di morte perinatale del figlio - mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo previsto dall'art. 1, c. 8, della L. 92/2012 che ne subordina l'operatività all'approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione.*

Comma 26 - *Interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Sono stanziati 500.000€ per l'anno 2021 da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio. Non sono indicate le modalità per l'utilizzo delle risorse, non è presente alcuna specifica rispetto alle associazioni che potranno usufruire di questo contributo ed ancora una volta si sottraggono attività ai consultori territoriali.*

Comma 27 - *2 milioni ogni anno per il 2021, 2022 e 2023 per implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva. Anche in questo caso non vengono indicate le modalità per il reclutamento di tale personale.*

Comma 28 - *incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, di cui all'art. 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse stanziare sono ripartite secondo criteri definiti con*

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Comma 183- rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel mezzogiorno

Il comma prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del dl 165/2001, nel rispetto della programmazione del fabbisogno triennale e del limite del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, possono avviare procedure di reclutamento di personale relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di gestione e coordinamento dei diversi Programmi operativi nazionali e regionali per le politiche di coesione dell'Unione europea

Comma 275 - Incremento del Fondo Sociale per occupazione e formazione, 600 milioni per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022.

Comma 276 - Istituzione del fondo per la parità salariale di genere sui luoghi di lavoro, con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Comma 279- proroga contratti a tempo determinato

Il comma modifica quanto previsto dall'art. 93 del dl 34/2020 prorogando fino al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria in materia. Il nuovo termine riguarda i contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Comma 297 - Il comma incrementa di 55 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro, a valere, per 50 milioni per ciascuno dei due anni, sulle risorse appostate presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Commi da 336 a 340- opzione donna e APE sociale

Con questi commi sono prorogati e rifinanziati per un anno gli istituti di opzione donna e Ape sociale

Comma 350- requisiti di anzianità ai fini pensionistici per il part time verticale ciclico.

Il comma stabilisce che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della

stessa. Con questa norma viene finalmente riconosciuta la possibilità ai lavoratori che operano in regime di part time ciclico verticale, di ottenere il riconoscimento dei contributi anche per i periodi di sosta lavorativa. Fino ad oggi, infatti, una lavoratrice o un lavoratore, in considerazione della suddetta tipologia contrattuale, sarebbe stato costretto a lavorare molto di più per raggiungere il traguardo della pensione. La FP CGIL, in questi anni, ha portato avanti una dura battaglia per ottenere questo risultato. Risultato, peraltro, su cui già la Corte di giustizia Europa si era espressa, affermando come disciplina italiana fosse discriminatoria rispetto agli altri lavoratori. Un nutrito numero di sentenze di Cassazione ha inoltre condannato l'INPS a riconoscere la valorizzazione, ai fini dell'anzianità contributiva, dei periodi di sosta, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, pur soccombendo in sede giudiziaria non ha modificato il proprio atteggiamento, continuando a negare il riconoscimento di un diritto che adesso non è più in discussione.

Comma 362 - Assegno per nascita figlio

Se in possesso di un ISEE < a 25.000€ sarà riconosciuto anche per l'anno 2021.

Comma 363 – Congedo di paternità

Viene elevato da sette a dieci giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente. Il congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo del Ministro della pubblica amministrazione, previsto dall' art. 1, c. 8, della L. 92/2012 che, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, deve disciplinare gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione per l' applicazione dell' istituto ai dipendenti pubblici.

Commi 481-482 – Lavoratori fragili

Gli effetti delle disposizioni già previste in materia di lavoratori fragili dal decreto-legge “Cura Italia”, convertito in legge n°27 del 24 aprile 2020 e successive disposizioni, si applicano anche dal periodo che va dal 1°gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Le disposizioni si riferiscono all'equiparazione del periodo di assenza dal servizio a quello del ricovero ospedaliero per quei lavoratori in possesso di certificazione attestante lo stato di fragilità nonché il riconoscimento del diritto al lavoro agile. Al fine di consentire ciò, viene previsto che, in deroga a quanto previsto, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'Ente previdenziale INPS, sono a carico dello Stato nella misura massima di 282 mln di euro per il 2021

Commi da 491 a 494 – Mobilità sanitaria tra le Regioni

Al fine di ottenere il finanziamento integrativo da parte del SSN quelle regioni che hanno garantito prestazioni sanitarie ricomprese nei Lea a cittadini provenienti da ambiti regionali diversi da quelli di residenza, si dovrà procedere alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea.

Questo avrà l'obiettivo, tramite il Comitato sopra citato, di individuare le differenze tra la mobilità cosiddetta “fisiologica” e mobilità non “fisiologica” (per esempio dovuti a carenza di erogazione di LEA in alcune regioni), per elaborare specifici programmi rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali, per evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

Comma 854- Fondo per le assunzioni

Viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni da ripartire tra le diverse amministrazioni con una dotazione a crescere da quasi 36 milioni di euro nel 2021 a oltre 315 milioni nel 2033. la norma sembra essere una spalmatura delle risorse su tredici anni che non risolve il problema di un piano assunzionale straordinario nelle PP.AA. necessario per affrontare l'emergenza che si sta determinando con l'uscita per pensionamento di circa 500 mila lavoratori nel breve periodo, Inoltre non è previsto nulla in merito all'utilizzo delle graduatorie degli idonei.

Comma 869- Elemento perequativo

Il comma è uno dei punti più critici della manovra in materia di lavoro pubblico, infatti la disposizione prevede che quota parte delle risorse previste dal successivo comma 959 e destinate all'incremento contrattuale, siano utilizzate, tramite la contrattazione collettiva nazionale per il personale delle amministrazioni statali di cui all'art. 2, comma 2, del dl 165/2001, per la copertura a regime dell'elemento perequativo introdotto dal CCNL 2016/2018 riducendo conseguentemente lo stanziamento per il rinnovo dei contratti.

Comma 870- Risparmi straordinari e buoni pasto

la norma, in considerazione dell'emergenza e in deroga all'art. 23, comma 2, del dl 75/2017 prevede che le risorse destinate alla remunerazione dello straordinario non utilizzate nonché quelle derivanti dai risparmi dei buoni pasto non erogati nel 2020, possono concorrere al finanziamento, nell'ambito della contrattazione integrativa, dei trattamenti accessori per l'anno successivo, correlati alla performance, alle condizioni di lavoro e agli istituti di welfare integrativo

Comma 955- Poli territoriali

con questa norma vengono istituiti per ogni regione e provincia autonoma dei Poli territoriali avanzati, ubicati in immobili pubblici o sequestrati alla criminalità organizzata, per lo svolgimento dei concorsi in forma decentrata e digitale nonché al fine di sostenere le forme di flessibilità dell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni e la formazione del personale

Comma 958- decreto concretezza

la norma abroga i commi da 1 a 4 dell'art. 2 della legge 56/2019 (il cosiddetto decreto concretezza). I commi abrogati fanno riferimento ai controlli biometrici e alla videosorveglianza del personale

Comma 959- incremento rinnovo contrattuale

altro punto di criticità per quanto riguarda i settori pubblici, il comma indica un incremento dello stanziamento per il rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 di 400 milioni.

Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale erano stati determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Complessivamente a regime si tratterebbe di un aumento sul tabellare pari a circa il 4,01%, va precisato, tuttavia, che la percentuale di aumento diminuisce sensibilmente in quanto nella cifra stanziata sono ricompresi la quota parte relativa all'elemento perequativo e le quote destinate al rinnovo dei contratti dei lavoratori in regime di diritto pubblico, nonché la dirigenza su cui incidono anche gli adeguamenti automatici portando di fatto gli aumenti sul comparto al 3,68% comprensivi di assorbimento dell'IVC e quindi al di sotto del 16/18.

Non viene finanziato il nuovo sistema di classificazione né l'incremento dei fondi risorse decentrate i cui stanziamenti per Ministeri e Agenzie Fiscali devono essere ricompresi nella legge di bilancio. Per Enti Pubblici non Economici le risorse potrebbero teoricamente essere stanziate nei bilanci dei rispettivi Enti ma resta l'impedimento dovuto al limite dell'articolo 23, comma 2, del dl 75/2017

Commi da 1134 a 1136 – Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere

Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità. Destinatario delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno cinque anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità.

Ancora una volta si preferisce destinare risorse a pioggia invece di potenziare i consultori territoriali.

COMMENTO AI COMMII DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 DI INTERESSE DEL SETTORE FUNZIONI LOCALI

PERSONALE SERVIZI TECNICI

Il comma 69 - *autorizza i Comuni per l'anno 2021, per far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio (super bonus per interventi di efficienza energetica e antisismici) ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata;*

Il comma 70 - *agli oneri derivanti dalle assunzioni i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto da effettuarsi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame) di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021.*

Il comma 179 - *in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014- 2020 e 2021-2027 - autorizza, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le amministrazioni pubbliche (come indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari (cioè tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle attività programmatiche e gestionali) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere personale non dirigenziale, in possesso delle correlate professionalità, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, e di una spesa massima in ragione d'anno pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi. Gli oneri per l'assunzione di tale personale sono posti a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare (POC) al Programma operativo nazionale PON "Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020"*

Il comma 180 *demanda ad apposito DPCM (da emanarsi entro sessanta giorni) la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale assunto a tempo determinato sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale –, che individua altresì i profili professionali e le relative categorie del predetto personale.*

Il comma 181 *dispone che il reclutamento del personale assunto a tempo determinato avviene:*

- *per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici mediante concorsi pubblici unici, come stabilito dall'art. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 relativamente al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni ai predetti soggetti;*
- *per le restanti amministrazioni, mediante proprie procedure selettive con il possibile ausilio della Commissione RIPAM (Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'art. 35, c. 5, del D.lgs. 165/2001.*

Le suddette procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, sono organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica e si svolgeranno con le modalità semplificate previste dall'art. 3, c. 6, della L. 56/20195

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Il comma 292 *consente, nell'anno 2021 e in deroga a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 alle PP.AA. utilizzatrici degli LSU e degli LPU, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure mediante altre tipologie contrattuali, di assumere a tempo indeterminato questi lavoratori da inquadrare nei profili professionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto di queste condizioni:*

- a) *possesso dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013 ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, o*

svolgimento delle attività LSU o LPU per lo stesso periodo;

b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione;

c) svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione,;

d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per i lavoratori di cui al comma 1 utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c).

Il comma 293 *consente queste assunzioni a tempo indeterminato , anche con contratti part-time , nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e stabilisce che sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella quota di accesso dall'esterno. Mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g), h) della legge n. 145 del 2018, ovvero, fra l'altro, il finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni.*

Il comma 294 *proroga fino al 31 dicembre 2021 (prima era il 31/12/2020) le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il comma 295 *consente anche per il primo trimestre 2021 (come già previsto per il 2020 dal comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019) alle PP.AA. utilizzatrici dei LSU e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (si tratta delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006).*

Il comma 296, *integrando l'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, prevede la possibilità che i lavoratori, che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili collegati alla richiesta e alla concessione di trattamenti di integrazione salariale, siano assunti, dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale. Tale possibilità è riconosciuta anche in deroga, per il solo 2021 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, della citata legge n. 160 del 2019.*

SERVIZI SOCIALI E ASILI NIDO

I commi dal 791 al 794 riguardano l'Incremento del fondo di solidarietà comunale (Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi) per il miglioramento dei servizi in campo sociale con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze e il potenziamento degli asili nido.

Per lo sviluppo dei servizi sociali si decide un incremento di 215,9 milioni a partire dal 2021, con una previsione, a regime nel 2030. di 650,9 milioni.

Per il potenziamento degli asili nido, finalizzato ad incrementare l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido stessi, si decide un incremento di 100 milioni di euro a partire dal 2022 sino ad un aumento a regime di 300 milioni a decorrere dal 2026.

Il comma 969 per il 2021, definisce che il Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere proprio dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui.

L'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI

I commi 794-804, potenziano il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

In particolare è previsto un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

Nel comma 799, tale contributo è a valere sul Fondo povertà. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo povertà è riservata a tal fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale è tenuto ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività (**comma 798**).

Il comma 801 stabilisce, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali vigenti, i

comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

Nel comma 802, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017/18, ovvero:

a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

STABILIZZAZIONE PRECARI PER SISMA

Con i commi da 943 e 944 si interviene sul fondo assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici.

Il comma 943 estende la possibilità di stabilizzare il personale precario anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia, mentre **il comma 944** a decorrere dal 2022 incrementa di 52 milioni di euro annui il fondo istituito presso il MEF per stabilizzare il personale assunto tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).

Conseguentemente si incrementa di un milione di euro le risorse del Fondo, portandole da 30 a 31 milioni, per l'anno 2021, e da 82 milioni a 83 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022. Viene, inoltre, soppressa la previsione relativa alla copertura degli oneri previsti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, a carico delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le citate strutture e amministrazioni coinvolte.

I commi da 951 a 953 intervengono sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia), da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, e degli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, prevista dai commi 3 e 3-bis dell'art. 57 del D.L. 104/20.

Il comma 951, modificando il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, provvede alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato anche prima della decorrenza prevista del 1° novembre 2020 (lettera a) chiarisce che le assunzioni a tempo indeterminato devono rispettare i termini temporali oltre che le procedure e le modalità stabilite dall'art. 20 lett. b) del dlgs 25 maggio 2017, n. 75.

Inoltre prevede, in deroga alla normativa citata, che i servizi maturati a tempo determinato possono riguardare anche servizi svolti presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri (lettera c) e la deroga alla normativa citata, nonché i requisiti previsti per le assunzioni effettuate con bando pubblico riservate presso i suddetti enti, siano maturati alla data del 31 dicembre 2021 (in luogo del previsto 31 dicembre 2020). Nei bandi va valorizzata adeguatamente l'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.

Il comma 952 *proroga al 31 marzo 2021 il termine indicato nel comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge 104/2020 (trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge), entro cui gli enti dovevano presentare istanza per l'accesso alle risorse del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del MEF, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.*

Il comma 953 *introduce una ulteriore deroga sul possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del citato art. 20 del dlgs 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali, nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016. Si consente agli enti di stabilizzare, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021, applicandosi in tal modo la norma speciale prevista per il personale sanitario del comma 11-bis dell'art. 20 citato), il personale assunto a tempo determinato, se in possesso al 31 dicembre 2020:*

-dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

-sia in servizio anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, di almeno due anni di servizio (invece dei tre anni previsti, dalla lettera c) del citato comma 1 art. 20);

-sia titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.

La disciplina riguardante i commi 3 e 3-bis dell'art. 57 del D.L. 104/20, modificati dalle norme in esame, è stata estesa anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia), per effetto delle modifiche introdotte dai commi 943-944.

MISURE IN FAVORE DELLA POLIZIA LOCALE

Il comma 351 *autorizza il pagamento delle indennità di ordine pubblico al personale delle forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali per far fronte alle attività di controllo sul territorio legate all'emergenza pandemica con un finanziamento di 40.762.392 euro.*

I commi 993-995 *recano alcune norme relative al personale della polizia locale e prevedono l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.*

Il comma 993 *prevede che in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, è disposta l'esclusione delle maggiori spese di personale sostenute,*



rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l'anno 20121 previste dal DL 78/2010.

I comma 994 *estende anche per il 2021, la sola l'esclusione, già introdotta per il solo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) art. 115, comma 1, delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il citato art. 115 del D.L. 18/2020 prevede che la disposizione si applica a beneficio del personale della polizia locale "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso.*

Con il comma 995 *inoltre, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni ma a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi. Si dispone che i predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del suddetto Fondo.*

MINISTERO GIUSTIZIA

Dipartimento Organizzazione Giudiziaria:

Il comma 858 prevede l'assunzione straordinaria di 3000 unità di personale a tempo determinato con decorrenza 1° gennaio 2023, di cui 1500 area II pos. F1, 1200 area II F2, 300 area III F1. Nelle selezioni viene riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai cosiddetti tirocinanti;

Il comma 868 prevede un incremento del Fondo Risorse Decentrate pari a 6 milioni di euro per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023;

il comma 925 autorizza l'assunzione a tempo determinato per una durata non superiore a dodici mesi di 1080 unità di personale area II pos. F1, di cui 290 a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 dal 1° novembre 2021 e 550 a decorrere dal 1 gennaio 2022. La selezione verrà effettuata tramite lo scorrimento delle graduatorie vigenti, con evidente riferimento alla selezione in atto di 1000 operatori giudiziari a tempo determinato biennale.

Amministrazione Penitenziaria

Comma 861 Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, 10 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 120 unità nell'Area II, posizione economica F2.

Comma 864 Inoltre la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III.

Comma 865 Per le medesime finalità di cui al **comma 864**, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, ad assumere un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.

Polizia Penitenziaria

Comma 984 Prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e per un numero massimo di:

a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo della guardia di finanza e 515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.

Comma 351 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Giustizia minorile e di comunità

Comma 867 Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 unità da inquadrare nell' Area III, posizione economica F1, e 45 unità nell'Area II, posizione economica F2.

Comma 868. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comma 354 si incrementa di 10 milioni di euro dal 2021 il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno, attraverso una modifica della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 149) che aveva già incrementato di 18 milioni il Fondo, al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal predetto personale. Il Fondo risulta quindi incrementato di 28 milioni a partire dal 2021.

Comma 355 Viene incrementata di 5 milioni a decorrere dal 2021 anche l'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. Tali risorse si vanno ad aggiungere a quelle di pari importo autorizzate dall'articolo 21-bis del D.L. 162/2019.

Commi 880-881 Autorizzazione per il 2021 al Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di n.250 unità di personale di livello non dirigenziale di Area II posizione economica F2, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.

Comma 1028 autorizza, a decorrere dall'anno 2021, per il personale dirigenziale contrattualizzato del ministero dell'Interno la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area Funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno.

Comma 1029 prevede che in relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.

Comma 1032 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Comma 1033 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma precedente è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

MINISTERO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Comma 923, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.

Comma 924 incrementa le facoltà assunzionali per la carriera diplomatica, di 18 unità a decorrere dal 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dal 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dal 2023.

MIBACT

Il comma 928 amplia il ricorso ai contratti di collaborazione professionale previsti dalla legge 126/2020, art. 24, estendendoli a tutti gli Uffici dell'Amministrazione ed incrementando il finanziamento da 16 a 24 milioni di euro per il 2021;

Il comma 929 rifinanzia le collaborazioni professionali per i sistemi museali cittadini nell'ambito delle iniziative di integrazione dei sistemi museali gestiti da enti diversi, previste dall'art.22, comma 6, della legge 96/2017, per gli anni 2021 e 2022 con un importo di 1,5 milioni di euro per ciascun anno;

Il comma 930 amplia le possibilità di ricorso alla società in house (Ales S.p.A., previste dall'art.1 ter della legge 132/2019), sia in riferimento alle tipologie di attività che rispetto alla definizione dei limiti temporali di efficacia della norma, portati al 31 dicembre 2025. Questo comporta una nuova assegnazione di risorse che viene definita nella misura di 5.845.000 euro per il 2021 e 5,6 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025;

il comma 932 consente l'ulteriore proroga di sei mesi per i contratti a tempo determinato attivati in base al D.L. 83/2014 (decreto art bonus), che definiscono il limite di 36 mesi per questi lavoratori e la norma prevede l'applicazione dell'art.20, comma 1, del D.lgs. 75/2017 (legge Madia), e quindi l'inserimento in una procedura concorsuale riservata (sono 29 lavoratori assunti in pos. F1 dell'area III).

MINISTERO DELLA SALUTE

Il comma 882 stabilisce che per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale e alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché complessive 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 7 unità dirigenziali non generali e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III.

Il comma 883 prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882, pari a euro 3.329.688 per l'anno 2021, e a euro 13.318.749 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.

MINISTERO DELLA DIFESA

Il Comma 917 prescrive che il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito: a) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021; b) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022; c) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.

Il comma 918 dispone che le assunzioni di cui al comma 917 del presente articolo siano effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 983 stabilisce che il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse

decentralizzate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Commi da 873 a 876 *Le norme autorizzano il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, varie procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2, da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n.21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.*

Comma 934 *Incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF.*

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA

Comma 935 *incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.*

Commi 936-941 *aumentano di 3 unità i dirigenti di livello non generale - di cui 1 unità destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per coprire le quali si autorizza il Ministero anche a svolgere appositi concorsi pubblici. Si autorizza, inoltre, il MUR a bandire una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, per reclutare un contingente massimo di 56 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Comma 942 *incrementa di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la vigente dotazione organica del MI, destinando tale incremento agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nelle more dell'entrata in vigore dei "conseguenti" regolamenti di organizzazione. A tal fine, si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le relative procedure.*

VIGILI DEL FUOCO

Comma 877 prevede assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del CNVVF (250 unità nel 2021- 250 unità nel 2022- 250 unità nel 2023);

Comma 905 prevede la creazione Ruolo in soprannumero ad esaurimento per il personale elisoccorritore;

Comma 352 prevede ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei VV.F;

Comma 906 lettere a) e b) prevede l'istituzione di un fondo per l'anticipazione delle spese sanitarie in caso di infortunio;

Comma 901, 902, 903 e 904 - prevedono l'istituzione di un Centro di formazione all'Aquila;

Nel merito dei provvedimenti emanati, pur apprezzando lo sforzo del governo, riteniamo insufficienti le misure assunzionali straordinarie autorizzate.

Riteniamo altresì inadeguata la scelta di istituire solamente il Centro di formazione nella provincia dell'Aquila lasciando fuori il polo USAR di Pisa e il centro già utilizzato di Senigallia. Aggiungiamo le difficoltà a raggiungere la città abruzzese con i trasporti pubblici locali e nazionali e l'esigenza logistica del Corpo in quella regione che al contrario avrebbe gradito una nuova struttura per Direzione Regionale VVF.

L'istituzione del fondo per l'anticipazione delle spese sanitarie in caso di infortunio in realtà sposta l'attenzione dal mancato inserimento del Corpo nel sistema INAIL.

In merito alle risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale, queste dovevano essere integrate con ulteriori risorse specifiche da destinare per lo straordinario dei dirigenti. Infine, all'appello mancano i 32 MLN di euro per adeguare la previdenza obbligatoria del personale attraverso i sei scatti su base pensionabile, una promessa del governo purtroppo non mantenuta.

ENAC

Il comma 1004 prevede che l fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo.

Il comma 1005 prescrive che il reclutamento del personale di cui al comma 1004 del presente articolo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1006 stabilisce che l'ENAC provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1004 e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1007 prevede che l'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli oneri da sostenere a regime

INPS

Il comma 1034 prevede che l'INPS, al fine di poter assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili sia autorizzato, per il biennio 2021-22, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.

COMMENTO AI COMMII DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 DI INTERESSE DELLA SANITA' PUBBLICA, SANITÀ PRIVATA E DEL TERZO SETTORE

Comma 10e 11 – Occupazione giovanile

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel biennio 2021-2022, le aziende che procederanno a nuove assunzioni a tempo indeterminato o a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori con età inferiore ai 36 anni, potranno usufruire dell'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 11 stabilisce che l'esonero contributivo, è riconosciuto per 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

Comma 306 – Esonero versamenti contributivi.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non accedono a forme di ammortizzatori sociali, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

COOPERATIVE SOCIALI

Comma 42-43 - Viene modificata la disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative e si prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare

una ritenuta del 12,5% anziché del 26%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

FINANZIAMENTO FSN

Comma 403 – *Viene individuato il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui lo stato concorre in 121.370,1 milioni di euro. Si tratta del livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato. Il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, tramite intesa, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.*

Il finanziamento del SSN è stato disegnato dal D.lgs. 56/2000 che ha previsto un sistema di finanziamento del SSN basato sulla capacità fiscale regionale, anche se corretto da adeguate misure perequative, stabilendo che al finanziamento del SSN concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF e la compartecipazione all'IVA.

Resta il dubbio sul reale finanziamento del FSN a regime una volta finita l'emergenza pandemica.

STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

Comma 495 - *Il comma prevede che le regioni e le province autonome possano provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021, all'erogazione del 90% dell'importo assegnato con il contratto di convenzione alle strutture private che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021.*

Si tratta di una misura a ristoro dei costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati già contenuta nel DL "Ristori bis" per il 2020, che viene prorogata per il 2021.

Si tratta di una possibilità, non un obbligo da parte delle regioni. È necessario quindi monitorare in ogni singola regione l'implementazione e l'impatto sulle strutture private in convenzione.

ACCREDITAMENTO PER LE CURE DOMICILIARI

Comma 406 - *La modifica inserita con questo comma al D.Lgs. n. 502 del 1992, estende i criteri di 'accreditamento anche alle strutture che svolgono delle attività di cure domiciliari, e in particolare:*

- *si prevede l'estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;*
- *in materia di rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai*

- *professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari.*
- *gli accordi per l'adozione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private*

MISURE A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI O CON DISABILITÀ

Comma 156 - *incremento di 400 mila euro per l'anno 2021, per la FISH (Federazione Italiana Superamento Disabilità), per garantire attività di inclusione sociale*

Comma 330, 331 e 332 - *Istituzione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022, 2023.*

Questi commi istituiscono "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer. Rilevante per le strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private.

Comma 334 - *Con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si stanZIA la copertura finanziaria per degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare.*

Comma 365-366 - *Sostegno alle madri con figli disabili*

Al fine di prevedere misure di sostegno per le madri disoccupate o monoreddito con figli disabili a carico, purché si tratti di una disabilità non inferiore al 60%, viene fissato un contributo mensile pari a 500 euro netti per ciascun anno 2021, 2022, 2023, per un tetto massimo di spesa pari a 5 milioni di euro. Con successivi decreti verranno fissati criteri per la modalità di erogazione dello stesso

Comma 367-368 - *Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*

Al fine di garantire il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, viene prorogata al 31 dicembre 2023 la durata in carica dell'attuale Segreteria tecnica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale scopo viene previsto, per ciascun anno di proroga, lo stanZIamento di 700 mila euro per coprire i compensi degli esperti della suddetta Segreteria.

Comma 454-456 - *Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico*

Viene incremento di 50 milioni di euro, per il 2021, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Con apposito regolamento del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Finanze, verranno altresì stabiliti i criteri con cui le

sudette somme dovranno essere suddivise: 15% per progetti di ricerca riguardanti lo studio delle cause del disturbo, la conoscenza e il trattamento, nonché le buone prassi terapeutiche ed educative; 25% dedicato all'incremento delle strutture, residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sullo studio del suddetto disturbo. Il contributo alle strutture private sarà però subordinato all'accREDITAMENTO da parte del SSN.

FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ PER IL PERSONALE DEL SSN

Comma 404 – *Finanziamento delle indennità al personale sanitario. Per finanziare l'aumento dell'indennità di esclusività della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, dell'indennità infermieristica e l'indennità di tutela del malato e di promozione della salute, il FSN sarà quindi incrementato di: 822.870 milioni per il 2022; 527.070 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025; 417.870 milioni del 2026. Le quote mancanti date dal defianziamento delle indennità negli anni si presume siano recuperate tenendo conto della razionalizzazione della spesa dall'anno 2023.*

Commi 407 e 408 – Indennità di Esclusività Medici, Veterinari e dirigenti del SSN

Incremento del 27% degli importi annui lordi per 13 mensilità dell'indennità di esclusività dei Dirigenti medici, veterinari e sanitari del SSN

Per valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità dell'indennità previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27%.

La spesa per questa misura viene valutata in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per la copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

La norma è in linea con la valorizzazione del rapporto di lavoro esclusivo dei professionisti del SSN, ma esclude i Dirigenti delle Professioni Sanitarie per i quali ancora non è riconosciuta nessuna indennità di esclusività di rapporto, così come per i Dirigenti tecnico-professionali-amministrativi del SSN che peraltro afferiscono al contratto delle Funzioni Locali

Comma 409, 410 e 411 - Indennità di specificità infermieristica.

Con una somma pari a 335milioni di euro del FSN viene finanziata un'indennità di specificità infermieristica quale parte del trattamento economico fondamentale da riconoscere dal 1° gennaio 2021 e da definite in sede di contrattazione collettiva nazionale nel prossimo contratto 2019-2021. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 410, paria 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Comma 414 e 415 – Indennità per altro personale sanitario

Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro finanziati dal fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

Questo Articolo che riguarda le professioni sanitarie di riabilitazione, prevenzione, tecnico sanitarie, ostetricia, assistente sociale ed OSS. Come evidente, non sono incluse tutte le professioni dell'area sociosanitaria come previsto dalla legge 3/18 (Lorenzin) escludendo di fatto le figure dell'educatore professionale e del sociologo.

La platea di personale coinvolto, tenuto conto della presenza importante degli OSS, abbatte la quota media di spettanza. In sede di contrattazione, oltre che rimodulare sul livello economico le quote, va tenuto conto della criticità rappresentata dalla forbice tra lav. B (Oss) e D (professioni varie).

FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ PER LE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL SSN

Comma 412 – Risorse per le condizioni di lavoro dei dipendenti del SSN.

Stanziati ulteriori 40 milioni per l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica: "i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Queste risorse sono disponibili il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e ripartite secondo lo schema previsto dalla Tabella A allegata al medesimo decreto-legge n.18/2020.

PIANO VACCINALE E TAMPONI ANTIGENICI

Commi 416-417 finanziamento risorse aggiuntive per l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta.

Per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta di cui all'art 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

viene autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

Nonostante la previsione della norma introdotta ai fini di un potenziamento dei processi di tracciamento della diffusione della Covid-19, sia disattesa e sostanzialmente disapplicata nella maggior parte del territorio nazionale per le oggettive difficoltà di esecuzione dei tamponi da parte dei professionisti in condizioni di sicurezza, la norma prevede il finanziamento di ulteriori risorse che rischiano di rimanere sostanzialmente inutilizzate.

Tabella A anche per comma 412

Allegato A
(articolo 1, comma 417)

PIEMONTE	5.157.974
VALLE D'AOSTA	147.165
LOMBARDIA	11.654.330
BOLZANO	601.185
TRENTO	623.834
VENETO	5.702.059
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.445.510
LIGURIA	1.877.472
EMILIA-ROMAGNA	5.226.360
TOSCANA	4.411.138
UMBRIA	1.043.872
MARCHE	1.794.191
LAZIO	6.773.374
ABRUZZO	1.532.592
MOLISE	358.997
CAMPANIA	6.505.752
PUGLIA	4.631.280
BASILICATA	654.230
CALABRIA	2.231.025
SICILIA	5.707.544
SARDEGNA	1.920.116
	70.000.000

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL SSN E RELATIVO FINANZIAMENTO

Comma 405- proroga requisiti per Medici abilitati per le reti delle cure palliative.

Viene prorogato al 30 dicembre 2020 (invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018) il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l'istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative.

Commi 421-422 finanziamento aggiuntivo contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi.

La norma prevede un finanziamento aggiuntivo a quello stabilmente previsto per i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Per l'attuazione della misura concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022

I contratti aggiuntivi finanziati con questa norma non sono strutturali, ma riferibili esclusivamente ai posti disponibili per il concorso 2021, non risolvono quindi stabilmente il problema della carenza dei Medici specialisti e dell'imbutto formativo, anche in considerazione del numero maggiore di medici neolaureati che annualmente concorrono per l'ingresso alle scuole di specializzazione

Comma 423 – Proroga dei tetti di spesa per il personale per emergenza COVID.

Sono prorogati a non oltre il 31 dicembre 2021 le misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, anche mediante proroga, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

Ricordiamo che tale normativa prevede che, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono quindi anche nell'anno 2021 ed in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari, di medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione nonché al conferendo incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi. Questo anche al personale in quiescenza non più iscritto agli ordini professionali.

Comma 424 – Modifica al limite di assistiti per la sospensione borsa di studio medico abilitato.

Innalzato da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro che determina la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che, durante la frequenza dei corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ovvero presso corsi di formazione specifica in medicina generale, assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine dell'attuale stato di emergenza sanitaria (la cui scadenza è al momento prevista il 31 gennaio 2021).

Tabella 1
(articolo 1, comma 423)

Limiti di spesa per la proroga degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Anno 2021		
Regioni	Quota di accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
	(1)	(2)
PIEMONTE	7,36%	81.012.565
VALLE D'AOSTA	0,21%	2.310.495
LOMBARDIA	16,64%	183.086.492
BOLZANO	0,86%	9.440.254
TRENTO	0,89%	9.792.551
VENETO	8,14%	89.559.983
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	22.708.768
LIGURIA	2,68%	29.488.469
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	82.037.177
TOSCANA	6,30%	69.289.159
UMBRIA	1,49%	16.390.298
MARCHE	2,56%	28.196.806
LAZIO	9,68%	106.462.034
ABRUZZO	2,19%	24.087.831
MOLISE	0,51%	5.645.143
CAMPANIA	9,30%	102.319.989
PUGLIA	6,62%	72.839.290
BASILICATA	0,93%	10.278.128
CALABRIA	3,19%	35.095.635
SICILIA	8,16%	89.775.630
SARDEGNA	2,74%	30.183.303
TOTALE	100,00%	1.100.000.000

Comma 425 fino al 428 - Prorogate al 31 dicembre 2021 anche le misure previste dai Decreti Cura Italia e Rilancio sulle Usca:

- per i medici e i dirigenti sanitari tutti, per effetto di quanto previsto dalla legge di conversione del decreto agosto, il trattenimento in servizio è possibile fino al 31 dicembre 2022, senza condizioni (cioè senza obbligo di bandire concorsi contestualmente). Limite di età 70 anni.

- per il personale del comparto e per gli Oss, invece, il trattenimento in servizio, in deroga alla normativa vigente, reso possibile dall'articolo 12 c.1 del Cura Italia, è ora possibile fino al 31 dicembre 2021 per effetto della proroga prevista dal comma 425 della Legge di Bilancio

Comma 459- utilizzo dei medici specializzandi ai fini della piena attuazione del piano vaccinale.

Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica

all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione per un periodo complessivo di un mese anche presso strutture esterne alla rete formativa, in questo caso, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta, è riconosciuto un rimborso spese forfetario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di forma.

La norma non è condivisibile perché declassa, nel caso dei medici specializzandi, l'attività professionale lavorativa prevista per il piano vaccinale a mera attività formativa, creando peraltro un'ingiustificata disparità di trattamento con tutti gli altri sanitari impiegati e assunti a tempo determinato secondo le modalità indicate nei commi 460, 461, 462 e retribuiti per l'attività svolta.

Secondo la norma solo i medici specializzandi che svolgono attività vaccinale al di fuori della rete formativa, avrebbero diritto solo ad un rimborso forfetario deciso dalle Regioni di cui al successivo comma 466

Commi 460-461-462-463 reclutamento straordinario di personale sanitario per mezzo di agenzie di somministrazione, ai fini dell'attuazione del piano vaccinale.

Le norme prevedono che il Commissario straordinario individui previa selezione pubblica le agenzie di somministrazione lavoro incaricate di selezionare e assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 9 mesi personale sanitario qualificato.

Il Commissario avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462.

Le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

In questo contesto non si condivide la decisione di investire una quota pari a 25 milioni di euro destinata alle agenzie di somministrazione, inoltre, l'instaurazione di questi rapporti di lavoro in nessun caso "danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio" come previsto dal comma 463

Tuttavia, La recente ordinanza del Consiglio di Stato del 22/5/20, nel sancire l'illegittimità dell'esclusione dei lavoratori somministrati dai rapporti di lavoro flessibili beneficiari delle procedure di stabilizzazione con riserva di posti ex articolo 20 del Dlgs 75/17, potrebbe definitivamente chiarire la questione della valorizzazione del rapporto di lavoro prestato nella PA con questa tipologia di rapporti.

Inoltre, ad oggi, non è chiaro il significato del termine assistente sanitario la cui configurazione professionale rimane molto ambigua

Comma 464 – Acquisto di prestazioni dal personale sanitario del SSN.

Qualora il numero di professionisti sanitari, dedicati al piano di somministrazione vaccinale, dovesse risultare insufficiente, sarà possibile utilizzare le prestazioni aggiuntive pari a 80 euro l'ora lordi onnicomprensivi per il personale della dirigenza e di 50 euro l'ora lordi per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari per un importo totale pari a 100 milioni. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Comma 465 – Formazione del personale per la somministrazione dei vaccini.

Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina.

Comma 467 – Risorse per prestazioni aggiuntive e formazione.

Per l'attuazione dei commi 464, 459 e 466 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro.

Allegato C
(articolo 1, comma 467)

Regioni	Quota d'accesso 2020	Risorse per prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 464
PIEMONTE	7,36%	7.364.779 euro
VALLE D'AOSTA	0,21%	210.045 euro
LOMBARDIA	16,64%	16.644.227 euro
BOLZANO	0,86%	858.205 euro
TRENTO	0,89%	890.232 euro
VENETO	8,14%	8.141.817 euro
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	2.064.433 euro
LIGURIA	2,68%	2.680.770 euro
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	7.457.925 euro
TOSCANA	6,30%	6.299.015 euro
UMBRIA	1,49%	1.490.027 euro
MARCHE	2,56%	2.563.346 euro
LAZIO	9,68%	9.678.367 euro
ABRUZZO	2,19%	2.189.803 euro
MOLISE	0,51%	513.195 euro
CAMPANIA	9,30%	9.301.817 euro
PUGLIA	6,62%	6.621.754 euro
BASILICATA	0,93%	934.375 euro
CALABRIA	3,19%	3.190.512 euro
SICILIA	8,16%	8.161.421 euro
SARDEGNA	2,74%	2.743.937 euro
TOTALE	100%	100.000.000 euro

Regioni	Quota accesso 2020	Risorse per rimborso delle spese sostenute dagli specializzandi di cui all'articolo 1, commi 459 e 466
PIEMONTE	7,36%	736.478 euro
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.005 euro
LOMBARDIA	16,64%	1.664.423 euro
BOLZANO	0,86%	85.821 euro
TRENTO	0,89%	89.023 euro
VENETO	8,14%	814.182 euro
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	206.443 euro
LIGURIA	2,68%	268.077 euro
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	745.793 euro
TOSCANA	6,30%	629.902 euro
UMBRIA	1,49%	149.003 euro
MARCHE	2,56%	256.335 euro
LAZIO	9,68%	967.837 euro
ABRUZZO	2,19%	218.980 euro
MOLISE	0,51%	51.320 euro
CAMPANIA	9,30%	930.182 euro
PUGLIA	6,62%	662.175 euro
BASILICATA	0,93%	93.438 euro
CALABRIA	3,19%	319.051 euro
SICILIA	8,16%	816.142 euro
SARDEGNA	2,74%	274.394 euro
TOTALE	100%	10.000.000 euro

Comma 471 – Somministrazione vaccini nelle farmacie in presenza del medico.

In "via sperimentale per l'anno 2021, è consentita la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale".

Questo testo non è assolutamente chiaro, in particolare non si capisce se è indispensabile o meno la presenza fisica del medico in sede di somministrazione e quali sono le figure che possono effettuare la somministrazione.

FONDI PER L'EDILIZIA OSPEDALIERA E TELEMEDICINA

Comma 442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

Incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, in seguito all'approvazione di accordi di programma con le regioni

Comma 443 - Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

Comma 444 - *Si tratta di un articolo rilevante per la contrattazione, in particolare per i capitoli destinati, è importante definire in questa nuova modalità di lavoro di questi professionisti le specificità che si troveranno ad affrontare*

IRCSS

Comma 496 - Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può' essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché' di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

È corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

CROCE ROSSA ITALIANA - ESACRI

Comma 485 - Finanziamento Croce Rossa

Nel decreto di Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa n 178 del 28 settembre 2012 viene stabilito che, a partire dal 2021, le competenze in materia di assegnazione, agli Enti interessati, del finanziamento della Croce Rossa italiana, spetterà al Ministero della Salute. A tale scopo, presso lo stesso Ministero stesso, viene costituito un apposito fondo con dotazione pari a 117.130.194 euro. Sempre a partire dal 2021, le competenze relative alla sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione CRI, sono riservate al Ministero della Salute e al Ministero della difesa. In attesa della sottoscrizione della Convenzione con l'Associazione CRI, il Ministero della Salute potrà concedere anticipazioni di cassa all'Associazione CRI, all'Ente strumentale alla CROCE ROSSA (in liquidazione coatta amministrativa) e alla Regioni, a valere dalla suddetta dotazione.

Comma 486 inserisce dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'articolo 4-bis ivi prevedendo che i beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero 235 dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento

dei propri compiti statutari. Si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.

Comma 487 *trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi enti, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana. Gli enti sono: INPS, INAIL, ENAC, ACI, CREA, ENEA, ISTAT. Presenti nella tabella allegato G annesso alla legge, gli importi che dovranno essere necessari per il relativo pagamento.*

MISURA SETTORE ARPA

Comma 91 - Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 92 - Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

Comma 93 - Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche: a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri; b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019; c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

Tre articoli che riguardano un finanziamento per interventi che coinvolgono le Arpa sul cui territorio esistano siti di interesse di natura carsica e/o speleologica con caratteristiche rientranti nel comma 93

Comma 701 - Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 703, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di

personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

Comma 702 - Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma

Comma 704. - Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Comma 703 - Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

Comma 704 - Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.

Questi 4 articoli potrebbero interessare figure da graduatorie di Arpa (ma anche delle Asl es. tecnici prevenzione). Si prevede la possibilità di poter attingere dalle graduatorie anche di altre amministrazioni, senza perdere la posizione nella graduatoria del concorso effettuato, per attività a tempo determinato presso la protezione civile per il dissesto idrogeologico. Alcuni esempi di figure interessate potrebbero essere: tecnici della prevenzione (arpa/asl) geologi (arpa) ingegneri ambientali (arpa) Tecnici di laboratorio (arpa/asl).

Comma 740 - Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera e) (esepities) è aggiunta la seguente: «e) (esepities) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

Comma 741 - Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'istituzione di due aree protette marine può impattare sull'attività di Arpa Puglia (ad invarianza di risorse umane e finanziarie).

Comma 743 - Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile» cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria.

Comma 744 - Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

Importante: entro 60 gg dall'approvazione della Legge di bilancio, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, devono essere definiti indicatori di sostenibilità ambientale e modalità di calcolo degli stessi.

Comma 745 - Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

Comma 749 - Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 750. Per le finalità di cui al comma 749 è autorizzata la spesa di 3 milioni di per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Comma 751 - Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo

13 ottobre 2010, n. 190, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Incremento di 6 milioni di euro annui dal 2021 per OMOGENEIZZAZIONE LEPTA

Comma 759 - Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.

Commento: l'educazione ambientale dovrebbe essere uno dei campi di intervento di Arpa. Qui c'è una previsione di 4 milioni sia per il 2021 che per il 2022. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà decretare criteri e modalità di ripartizione di questo stanziamento.

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Commi 299-302: *Viene prevista un'ulteriore prosecuzione dell'utilizzo, da parte dei datori di lavoro, degli ammortizzatori sociali con causale Covid, per ulteriori 12 settimane. A tale scopo è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 5.333.8 mln di euro per il 2021. Nello specifico, le 12 settimane, devono essere collocate nel periodo compreso tra: 1° gennaio 2021 e 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria; 1° gennaio 2021 e 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori, collocati, anche parzialmente, in periodo successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, in caso di autorizzazione, alle 12 settimane aggiuntive previste. Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, pena la decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione. In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, è onere del datore di lavoro fornire all'ente tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.*

Comma 324-327. *Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista di un successivo trasferimento presso l'ANPAL, viene prevista l'istituzione del "Fondo per l'attuazione di misure di politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React UE", con una dotazione di 500 milioni nel 2021. La misura nasce con l'obiettivo di sostenere il percorso di trasformazione occupazionale e di riforma degli ammortizzatori sociali che verrà a determinarsi al termine del periodo*



dell'emergenza (e dunque delle relative misure di sostegno quali ammortizzatori sociali causale covid e blocco dei licenziamenti), promuovendo politiche attive del lavoro che si sostanzieranno nel programma nazionale di "Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol)", ovvero una presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale mediante servizi specifici.

Nelle more dell'istituzione del "GOL", è però prevista la possibilità, per l'anno 2021, che i Centri per l'impiego eroghino, entro il limite massimo di 267 mln di euro, l'assegno di ricollocazione previsto dall'art. 23 del DLGS 14 settembre 2015 n°150, a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 24-bis del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 2) sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività; 3) percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.